



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 240/2010

*Emanato con Decreto Rettorale 26 marzo 2025, n. 398
Entrato in vigore il 27 marzo 2025*



Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238-9431-2-5-6
Email servizio.docenti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano 2
Uff. 2.19

Orari al pubblico
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 09.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 240/2010**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Contratto di ricerca	3
Art. 4 - Modalità di selezione.....	3
Art. 5 - Attivazione delle procedure di selezione	4
Art. 6 - Indizione della procedura pubblica di selezione.....	4
Art. 7 - Requisiti per la partecipazione.....	5
Art. 8 - Commissioni giudicatrici.....	5
Art. 10 - Selezione	6
Art. 11 - Termini del procedimento	7
Art. 12 - Rapporto di lavoro.....	8
Art. 13 - Incompatibilità.....	8
Art. 14 - Trattamento economico.....	9
Art. 15 - Proroga del contratto.....	9
Art. 16 - Rinnovo del contratto.....	10
Art. 17 - Cessazione	10
Art. 18 - Chiamata diretta di contrattisti di ricerca.....	10
Art. 19 - Procedure d'urgenza	11
Art. 20 - Norme finali e transitorie.....	11

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi dell'Insubria può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2020, in armonia con i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005 e ss.mm.ii., nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;
per chiusura del progetto di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3 - Contratto di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 4 - Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche su progetti finanziati da organismi pubblici, italiani o stranieri e/o fondazioni di ricerca scientifica seguendo le regole e i requisiti particolari stabiliti dal programma stesso, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del contrattista, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 5 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca. La successiva ripartizione dei contratti tra i Dipartimenti, sarà definita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Commissione ricerca, approvati dal Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico.
2. I Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di contratti di ricerca anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con Enti esterni, sia pubblici che privati, che prevedono espressamente tale finalità.
3. La proposta di attivazione di contratti di ricerca formulata dal Consiglio di Dipartimento, con deliberazione assunta in seduta plenaria.
4. La delibera del Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il numero di posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. descrizione analitica del progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c. il gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010;
 - d. l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - e. il nominativo del responsabile della ricerca;
 - f. il Dipartimento di riferimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - g. ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - h. l'importo del trattamento economico proposto adeguatamente motivato sulla base dell'impegno richiesto al trattatista nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - i. la fonte del finanziamento su cui grava la copertura finanziaria del contratto;
 - j. i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai fini della valutazione;
 - k. la data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio pubblico (telematica o in presenza);
 - l. l'eventuale accertamento della lingua inglese.

Art. 6 - Indizione della procedura pubblica di selezione

1. Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, è pubblicato, per un periodo di almeno 15 giorni, all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale di Ateneo, nel sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea ed è dato avviso anche in lingua inglese (*announcement of public selection procedure*). Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Nel bando sono indicate le specificazioni di cui al precedente art. 5, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura, le modalità di selezione, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi e ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura. La data, l'orario e la modalità di svolgimento del colloquio sono pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti, non meno di venti giorni prima dello svolgimento o indicati nel bando di selezione.
3. Il bando contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale.
4. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 7 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione Giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo progetto di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono, altresì, partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
Qualora risulti vincitore della procedura un candidato non ancora in possesso del previsto titolo di studio, è possibile stipulare il contratto di ricerca solo a seguito dell'acquisizione del medesimo titolo di studio entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, a pena di decadenza dal diritto di conferimento del contratto di ricerca.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
5. I candidati sono ammessi con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualsiasi momento con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.

Art. 8 - Commissioni giudicatrici

1. La procedura di valutazione comparativa è svolta da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore o suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la posizione, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
2. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori, anche di altri Atenei, italiani o stranieri, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi del previgente art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione.
3. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri, individuati tra i docenti in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, anche a livello internazionale, riconosciuta nell'ambito della comunità scientifica di riferimento, il Consiglio di Dipartimento, presa visione del curriculum vitae, fornisce un adeguato riscontro nella deliberazione della congruità del curriculum scientifico e della riconducibilità delle attività degli aspiranti commissari al settore scientifico disciplinare o al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione.
Inoltre, il Dipartimento attesta la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo dell'ordinamento italiano sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

4. Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 e ss.mm.ii. della Commissione delle Comunità Europee e ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, nella costituzione della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere, salvo motivato impedimento.
5. Della Commissione non possono far parte coloro che:
 - a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010;
 - b. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c. abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. hanno un rapporto di professore straordinario a tempo determinato in qualità, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
 - e. sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980;
 - f. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati e con gli altri componenti della Commissione;
 - g. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato (percentuale superiore al 50%) e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.Ciascun Commissario rilascerà apposita dichiarazione sull'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi.
6. La nomina è disposta con decreto del Rettore o suo delegato pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito web di Ateneo.

La Commissione nella prima riunione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
7. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.
9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione Giudicatrice

Art. 10 - Selezione

1. La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare l'aderenza delle proposte progettuali con il progetto di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La Commissione, durante la prima riunione, prima di avere preso conoscenza dei nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, a garanzia del principio di imparzialità, individua i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica.

La Commissione comunica tempestivamente i criteri e i punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti, di cui massimo 30 punti per la valutazione del colloquio.

I punteggi di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo comma 4 (massimo 70 punti) saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70/100.

In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e, in seconda istanza, al candidato di età anagrafica minore.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i titoli di studio posseduti dal candidato, se ulteriori rispetto al titolo di accesso;
 - b) aderenza, qualità, originalità ed innovatività della **proposta progettuale** richiesta dal bando con riferimento al progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza e rilevanza del **curriculum scientifico professionale** dei titoli, delle attività di ricerca precedentemente svolte nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) attinenza e rilevanza delle **pubblicazioni** allegare con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - e) **colloquio** volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La Commissione, presa visione dei nominativi e della documentazione presentata dai candidati, effettua la valutazione di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 4 e attribuisce i punteggi fino a un massimo di 70 punti.
Successivamente, effettua il colloquio, in seduta pubblica, che può avvenire in modalità telematica nel rispetto delle linee guida di Ateneo approvate per i professori e ricercatori
6. Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti ed individua il vincitore della selezione.

La graduatoria di merito può essere utilizzata nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del vincitore;
- mancata assunzione in servizio;
- decadenza del vincitore;
- risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

La graduatoria di merito può essere, altresì, utilizzata per il conferimento di ulteriori contratti di ricerca nel medesimo gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare, per esigenze di ricerca attinenti al medesimo progetto oggetto del bando, dal Dipartimento che ha bandito oppure da altri Dipartimenti interessati, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

Lo scorrimento della graduatoria, nei termini sopra esposti, è proposto dal Consiglio di Dipartimento ed è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi previsti, la graduatoria di merito è valida per 12 mesi dall'approvazione degli atti.

Art. 11 - Termini del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.

2. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria è pubblicato nell'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale di Ateneo.
3. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 12 - Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.

Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento per la realizzazione del progetto di ricerca oggetto del bando.

Il contratto è sottoscritto dal Rettore o suo delegato e prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) le attività e le funzioni che il titolare del contratto si impegna a svolgere per la realizzazione del progetto di ricerca ed il raggiungimento degli obiettivi a comunque ogni ulteriore specificazione;
- b) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- c) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- d) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- e) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- f) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.

Nel contratto è indicata, inoltre, la durata, il Dipartimento di riferimento e la sede, il Responsabile della ricerca con cui il contrattista deve rapportarsi per il perseguimento del progetto di ricerca e le finalità dello stesso.

2. È previsto un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio, decorsi i quali il contratto si intende tacitamente confermato. L'eventuale valutazione negativa compete al Direttore di Dipartimento, sentito il Responsabile della ricerca. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.
3. In caso di progetti di ricerca in ambito medico, può essere previsto l'accesso alle strutture sanitarie con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie nazionali.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue è pari a 1520 ore annue, salvo differenti esigenze specifiche previste nelle singole iniziative.
5. Ai titolari di contratto di ricerca si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari per le parti compatibili con la loro posizione e, in particolare, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal Codice etico e comportamento, dal Codice etico per la ricerca e dal Regolamento per la proprietà intellettuale dell'Università degli Studi dell'Insubria.
6. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità/paternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.
7. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo.
8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1180 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

Art. 13 - Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a) l'iscrizione e la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;

- b) le borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
 - c) la titolarità di altri contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
 3. Nell'ipotesi di accertata incompatibilità l'Università diffiderà per iscritto il contrattista di ricerca al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
 4. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
 5. Il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è fissato in misura pari al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0.
2. In ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca, esclusivamente per i contratti di ricerca che non gravano sullo stanziamento annuale di bilancio di cui all'art.5 comma 1, il Dipartimento con propria motivata delibera, può individuare il trattamento economico corrispondente a una delle due seguenti fasce incrementali corrispondenti a:
 - retribuzione pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno classe 0.
3. In caso di bandi competitivi, l'importo del trattamento economico complessivo è quello stabilito dal bando stesso.
4. Il trattamento economico non è soggetto ad indicizzazione né a rivalutazione annuale. Per tutta la durata del contratto, si applicano le condizioni economiche in atto al momento della stipula del contratto.
5. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
6. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 15 - Proroga del contratto

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.
5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Art. 16 - Rinnovo del contratto

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto dall'art. 14, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo se il contratto è finanziato con risorse interne.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.

Art. 17 - Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del contratto.
 2. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del contrattista nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.
 3. Il contrattista che intende recedere dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni, salvo il caso in cui sia assunto in altro ruolo presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso al ricercatore è trattenuto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.
 4. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.
- Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - Chiamata diretta di contrattisti di ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può autorizzare la stipula di contratti di ricerca mediante chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.
2. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati sono identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale.



3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni previste dai singoli Programmi di ricerca, al ricercatore si applica il trattamento giuridico ed economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 19 - Procedure d'urgenza

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può stabilire l'applicazione di una tempistica ristretta per lo svolgimento delle procedure di selezione per il conferimento di contratti di ricerca da attivare nell'ambito di finanziamenti esterni o su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi per l'assunzione non compatibili con quelli ordinari previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. La corrispondenza tra posizioni italiane ed estere di cui all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento è disciplinata dal D.M. 456/2023
3. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 18, comma 2, del presente Regolamento sono individuati dal D.M. n. 919/2022.